SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

322. 28 LUGLIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (1825), d'iniziativa dei deputati Valiante ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Su proposta del senatore Follieri, la Commissione approva senza modifiche il disegno di legge, dopo interventi dei senatori Coppola (il quale esprime il proprio avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge), Maris (il quale, pur annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, dichiara di essere contrario alla limitazione del pensionamento delle indennità stabilite dal provvedimento) e Serra (il quale chiede chiarimenti su aspetti particolari), nonchè del sottosegretario Pennacchini, che illustra i motivi che hanno reso necessaria la presentazione del disegno di legge ed offre i richiesti chiarimenti.

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (1827), approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Follieri, il quale, dopo aver descritto il progressivo accrescersi del lavoro svolto nelle carceri dalle varie categorie di dipendenti addetti alla custodia dei detenuti, propone alla Commissione di approvare il provvedimento senza modifiche.

Nel breve dibattito che si svolge sulle dichiarazioni del relatore intervengono i senatori: Lugnano, Filetti e Piccolo (i quali esprimono riserve sul quarto comma dell'articolo 9, di cui propongono la soppressione perchè favorisce — a loro avviso — ben individuabili dipendenti), Zuccalà (il quale lamenta l'eccessiva frettolosità con cui vengono messi in discussione provvedimenti che interessano determinati settori e propone un rinvio della discussione del provvedimento), nonchè il presidente Cassiani (il quale sot-

tolinea che il disegno di legge in discussione è stato posto all'ordine del giorno su una precisa richiesta del sottosegretario Pennacchini).

Successivamente, il sottosegretario Pennacchini osserva che i rilievi mossi alla citata disposizione del provvedimento non hanno molto fondamento, perchè se essa non fosse stata inserita, su proposta dell'onorevole Vassalli, dalla Camera dei deputati, il disegno di legge avrebbe recato un nocumento ingiusto a due ufficiali; egli ricorda poi che più volte il Parlamento ha sottolineato l'esigenza di risolvere con urgenza i gravi problemi che affliggono gli agenti di custodia e raccomanda una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge, vivamente atteso dalle categorie interessate.

Dopo una breve replica del senatore Coppola e del relatore, i quali auspicano una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, il senatore Zuccalà dichiara di non insistere sulle proprie riserve, qualora il Governo si impegni a risolvere al più presto le sperequazioni che emergeranno nell'applicazione della legge. Il sottosegretario Pennacchini assicura che il suo Ministero agirà nel senso richiesto dal senatore Zuccalà e la Commissione, respinto un emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 9, approva i dodici articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazione degli articoli 135 e 304-quater del codice di procedura penale » (1286-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri — già approvato dal Senato — con altro disegno di legge d'iniziativa del deputato Vassalli.

(Esame).

Il senatore Salari riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge, osservando che il testo approvato dal Senato risulta radicalmente mutato in seguito alle modifiche stesse (che introducono il diritto del difensore di conferire con l'imputato detenuto sin dal momento dell'arresto o del fermo e prima ancora dell'interrogatorio, senza alcuna autorizzazione). L'oratore — alle cui argomentazioni si associa il senatore Zuccalà — si dichiara molto perplesso sull'opportunità di tali nuove disposizioni delle quali propone la non approvazione.

Dopo che il senatore Filetti ha dichiarato di essere contrario alle modifiche introdotte dalla Camera, suggerendo un rinvio dello esame, il senatore Maris esprime i motivi per i quali non condivide la contrarietà del relatore nei confronti del testo del provvedimento, così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, mentre il senatore Montini ed il sottosegretario Pennacchini dichiarano di concordare con il relatore stesso.

Infine la Commissione, dopo aver accolto due emendamenti proposti dal senatore Zuccalà, volti il primo a sopprimere le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo dell'articolo 1 già deliberato dal Senato, ed il secondo ad inserire all'articolo 2, dopo le parole « processi verbali » le altre: « dell'interrogatorio dell'imputato », approva il provvedimento e dà mandato al senatore Salari di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 4 agosto, alle ore 10, in sede referente per il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1646 (nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica), n. 54 (estensione alle diffusioni radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa), n. 1513 (interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione) e per l'esame dei disegni di legge n. 1717 (modificazione della legge 24 giugno 1923, n. 1935, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), n. 1694 (modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura), n. 1336 (modifica del-

l'articolo 351 del codice di procedura penale concernente il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale), n. 1642 (modifiche all'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni transitorie sulle forme di pubblicità di atti e fatti delle imprese commerciali individuali e sociali), n. 1504 (norme per concorsi a posti di notaio a favore degli ex combattenti ed assimilati) nonchè, in sede deliberante, per la discussione del disegno di legge n. 1803 (modifiche all'articolo 28 della legge sull'ordinamento della professione di giornalista).

La seduta termina alle ore 13,15.

ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
PELLA

indi del Vice Presidente
CALAMANDREI

indi del Presidente
PELLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bemporad.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Relazione sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1970 (integrata da una trattazione sull'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) (Doc. XIX, n. 3).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento indicato nel titolo, ascoltando un intervento del senatore Calamandrei.

L'oratore esordisce auspicando che il dibattito che si svolgerà in Assemblea sulle due relazioni, per il 1969 e per il 1970, assuma l'ampiezza ed il rilievo che l'importanza dei problemi comunitari richiedono; si augura inoltre che tale discussione abbia luogo prima dell'esame del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1972, in modo da alleggerire e rendere più approfondita la discussione sul bilancio stesso. Il senatore Calamandrei dichiara quindi che si limiterà, in questa sede, ad alcune osservazioni sui rapporti tra la relazione governativa per il 1970 e la politica comunitaria svolta dal Governo, nonchè sui rapporti intercorrenti tra la relazione stessa, il parere della Giunta consultiva degli affari europei, redatto dal senatore Tolloy, e il progetto di relazione della Commissione affari esteri, predisposto dal senatore Dindo.

L'oratore afferma che la relazione governativa per il 1970 ha, almeno in parte, un pregevole tono problematico e critico che la differenzia notevolmente da quelle degli anni precedenti, dal taglio meramente burocratico. L'oratore dichiara che, a suo giudizio, tale nuovo carattere è dovuto soprattutto alla consapevolezza degli effetti della politica comunitaria (diffusasi nella classe dirigente e nell'opinione pubblica italiana a causa delle conseguenze non positive che tale politica ha avuto in alcuni settori della vita economica nazionale), all'azione della componente socialista del Governo e all'attività svolta, nell'Assemblea di Strasburgo, dai rappresentanti dell'opposizione di sinistra. Il senatore Calamandrei cita poi, come particolarmente interessanti sotto il profilo indicato, le parti della relazione governativa che riguardano l'esigenza di una maggiore rappresentatività delle istituzioni comunitarie, la questione delle risorse proprie della Comunità, la mancanza di coordinamento fra la politica industriale e la politica regionale, i nuovi complessi problemi posti dal processo di allargamento della comunità. A giudizio del senatore Calamandrei, tuttavia, gli spunti critici contenuti nella relazione a proposito di tali argomenti, sono rimasti delle enunciazioni puramente verbali, in quanto il Governo non li ha tradotti in concreti atti politici nella sua azione all'interno della Comunità.

In contrapposizione ai capitoli caratterizzati da un tono critico e problematico, il senatore Calamandrei cita poi altri capitoli della relazione, riguardanti argomenti altret-

tanto importanti, che giudica del tutto inadeguati: quello riguardante la politica sociale, che ignora del tutto i problemi costituiti dalla forza economica dei monopoli multinazionali e dalla corrispondente assenza di una partecipazione popolare alle decisioni della Comunità; quello relativo ai problemi del lavoro italiano; quello sui rapporti esterni della comunità, soprattutto sui rapporti, non solo commerciali, ma economici, monetari e politici, con gli Stati Uniti d'America.

Per le considerazioni sopra esposte, il senatore Calamandrei dichiara che il giudizio complessivo del Gruppo comunista sulla relazione in esame non può che essere negativo.

L'oratore conclude il suo intervento con alcune considerazioni sul parere della Giunta per gli affari europei e sul progetto di relazione predisposto dal senatore Dindo: a proposito del primo documento, redatto dal senatore Tolloy, afferma che esso rispecchia il tono relativamente nuovo della relazione governativa, tentando di approfondire ulteriormente l'esame critico dei problemi; a proposito del secondo documento, dichiara che esso tende invece a modificare le caratteristiche della relazione governativa, attenuandone gli spunti critici per limitarsi ad una impostazione talvolta trionfalistica, tal altra acritica e fondata su luoghi comuni ormai superati.

Il seguito della discussione sulla relazione del Governo sulla attività delle Comunità europee è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1224), d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri;

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1773).

(Discussione e rinvio).

Il presidente Pella comunica che il Presidente del Senato ha prontamente accolto la richiesta della Commissione per l'assegnazione in sede deliberante dei due disegni di legge, già deferiti in sede referente, dei quali la Sottocommissione appositamente nominata ha redatto un nuovo testo unificato. Su tale testo, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per la parte di sua competenza.

Per unanime consenso della Commissione, richiamate le dichiarazioni di ordine generale espresse nel corso dell'esame in sede referente, si passa quindi alla discussione degli articoli del testo unificato e degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo comunista.

Partecipano al dibattito, con numerosi e ripetuti interventi, il presidente Pella, il relatore senatore Oliva, il Sottosegretario di Stato Bemporad ed i senatori Tomasucci, Brusasca, Calamandrei, D'Angelosante, Coppo, Dindo, Albertini, Salati e Battista.

L'articolo 1, di carattere puramente formale, è approvato nel testo proposto dalla Sottocommissione.

L'articolo 2 è approvato con alcuni emendamenti proposti dai senatori Salati e Tomasucci e modificati nel corso del dibattito. Secondo tali emendamenti: la tabella, annessa al disegno di legge — contenente la indicazione del numero dei componenti del Comitato consultivo assegnato a ciascuna collettività italiana all'estero — sarà aggiornata, di triennio in triennio, in relazione alla consistenza e rilevanza delle diverse collettività italiane, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere dello stesso Comitato consultivo; faranno parte del Comitato consultivo, oltre ai rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero ed a sette rappresentanti di altrettante Amministrazioni dello Stato, tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse per il tramite del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dieci esperti in materia di emigrazione, di cui almeno cinque residenti all'estero, designati, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da organizzazioni o associazioni operanti nel settore e aventi sede centrale in Italia, due rappresentanti della

Federazione della stampa italiana all'estero, di cui almeno uno residente all'estero.

L'articolo 3, relativo alle associazioni tra italiani residenti all'estero che possono partecipare alla designazione dei rappresentanti delle collettività italiane in seno al Comitato, è approvato con una modificazione di carattere puramente formale proposta dal relatore.

L'articolo 4, riguardante la designazione dei rappresentanti delle collettività italiane, è approvato nel testo unificato, dopo che la Commissione ha respinto due emendamenti, presentati dai senatori Tomasucci e Salati, il primo tendente a ridurre da 21 a 18 anni l'età minima, e da 3 ad 1 anno il periodo minimo di residenza nel Paese d'emigrazione, richiesti ai candidati; il secondo riguardante alcune formalità per la convocazione dell'assemblea dei rappresentanti delle associazioni in questione.

Il primo comma dell'articolo 5, che regola la trasmissione al Ministero degli affari esteri del verbale dell'assemblea precedentemente indicata, è approvato con un emendamento dei senatori Salati e Tomasucci, modificato nel corso del dibattito, per il quale il rapporto che la rappresentanza diplomatica deve trasmettere al Ministero — in ordine alla rispondenza dei candidati ai requisiti di legge e al grado di rappresentatività delle associazioni che abbiano sostenuto le candidature prevalenti — è comunicato alle associazioni interessate alla designazione dei rappresentanti.

Un'ampia discussione si apre poi sul secondo comma dell'articolo 5, ed in particolare sulle disposizioni da adottare qualora non sia possibile l'attuazione della consultazione prevista, in seno alle Comunità italiane all'estero, per la designazione delle candidature da presentare al Ministro degli affari esteri ai fini della scelta definitiva dei rappresentanti di ciascuna collettività.

Di fronte alla difficoltà di raggiungere un accordo su tale punto, ed in considerazione dell'ora tarda, il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 13,45.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Intervengono il Ministro dell'interno Restivo ed i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e per l'interno Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo di armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (1404-B), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio).

Dopo che il Presidente ha dato notizia del parere favorevole espresso sul disegno di legge dalla Commissione finanze e tesoro, prende la parola il Ministro dell'interno.

L'onorevole Restivo, dopo aver sottolineato l'esigenza che il provvedimento in discussione (sul cui contenuto egli non ha alcunchè da obiettare) vada inquadrato in una visione generale ed organica per evitare che trattamenti differenziati ingenerino stati di disagio tra gli appartenenti ad un Corpo che ha funzioni simili a quelle dei Corpi considerati dal disegno di legge in discussione, e constatato altresì che precise norme del Regolamento del Senato non consentirebbero, nel caso in questione, emendamenti estensivi al testo in precedenza approvato dal Senato, chiede un breve rinvio della discussione al fine di consentire idonee soluzioni al problema prospettato.

Sulla richiesta del Ministro dell'interno si apre un breve dibattito.

Il senatore Iannelli, cofirmatario del disegno di legge, ricorda il lungo e travagliato corso del provvedimento ed espone ta-

lune considerazioni di merito, affermando che non è possibile alcuna diretta equiparazione tra la posizione del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante in seconda della Guardia di finanza con quella di ufficiali appartenenti ad altri Corpi armati dello Stato. Si dice poi stupito per la richiesta di rinvio avanzata dal Governo e propone che la Commissione approvi senza ulteriori indugi il provvedimento, accogliendo contestualmente un ordine del giorno che impegni il Governo stesso a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre prossimo, un provvedimento che consideri e regoli la posizione degli ufficiali cui il Ministro dell'interno ha fatto riferimento.

Il sottosegretario Guadalupi (premesso di non poter che consentire sulla richiesta avanzata dall'onorevole Restivo, delle cui preoccupazioni il Dicastero da lui rappresentato riconosce la fondatezza) si sofferma sui precedenti e sul contenuto del disegno di legge ed esprime un personale avviso favorevole ad accogliere la soluzione prospettata dal senatore Iannelli.

I senatori Rosa, Burtulo e Cipellini, preso atto delle dichiarazioni del Ministro dell'interno, dichiarano di consentire ad un breve rinvio della discussione, mentre il senatore Celidonio esprime avviso favorevole alla proposta del senatore Iannelli, che permetterebbe, a suo avviso, di conferire una maggiore forza all'impegno del Governo nel senso indicato.

Intervengono ulteriormente il senatore Iannelli (che ribadisce le considerazioni in precedenza svolte), il relatore alla Commissione, senatore Pelizzo (il quale si esprime favorevolmente alla richiesta di rinvio, anche per motivi di cortesia nei confronti del Ministro dell'interno), il ministro Restivo (che chiarisce ulteriormente il suo pensiero, nel senso che il provvedimento non debba rivestire un carattere di particolarità, ma debba essere considerato in un più ampio contesto) e lo stesso presidente Di Benedetto, il quale fa talune precisazioni di ordine procedurale.

A conclusione, la Commissione, in accoglimento della richiesta avanzata dal Governo, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico, e limiti di età per la cessazione dal servizio degli stessi ufficiali » (1232), di iniziativa del senatore Bernardinetti.

(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Cipellini, riferisce sul disegno di legge, con il quale sono previste particolari agevolazioni in favore degli ufficiali del ruolo speciale unico sia per quel che concerne l'avanzamento, sia per quel che riguarda la cessazione dal servizio per limiti di età. Dopo essersi espresso in senso favorevole sulle disposizioni dell'articolo 1, egli avanza invece riserve sull'articolo 2 (relativo ai limiti di età), dichiarando di rimettersi, su tale questione, alle decisioni della Commissione. L'oratore conclude dicendosi peraltro convinto che attraverso singoli provvedimenti settoriali non sia possibile risolvere nella sua generalità il problema di fondo della revisione della legge di avanzamento degli ufficiali.

Aperto il dibattito, dopo un ringraziamento al relatore del senatore Bernardinetti, firmatario del disegno di legge (che riconosce che l'attuale formulazione dell'articolo 2 può destare perplessità), prende la parola il rappresentante del Governo.

L'onorevole Guadalupi, dopo aver dato notizia che norme migliorative della legislazione in atto su tale materia sono in avanzata fase di predisposizione da parte del Governo (sono in corso — egli precisa — intese al riguardo con il Ministero del tesoro) e dopo essersi soffermato su considerazioni di merito, conclude escludendo, invece, che il problema dei limiti di età per la cessazione dal servizio possa essere concretamente affrontato nella sede attuale, dovendosi invece considerare in un quadro globale.

Il senatore Burtulo, preso atto dell'annunciato provvedimento del Governo, si esprime in senso favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento; il senatore Zenti richiama l'attenzione (al fine di evitare

eventuali sperequazioni) su posizioni similari in cui potrebbero trovarsi ufficiali della Marina militare; il senatore Bernardinetti si dice lieto della volontà del Governo di voler risolvere i problemi prospettati dal provvedimento da lui presentato, le cui norme si augura siano il più possibile recepite nello schema di disegno di legge governativo in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame del provvedimento è, quindi, rinviato ad altra seduta.

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica » (1333), d'iniziativa del senatore Salari.

(Esame).

Il senatore Rosa, relatore alla Commissione, si sofferma in un'ampia illustrazione del provvedimento (originato dalle preoccupazioni per il grave e progressivo processo di senilizzazione della popolazione agricola), con il quale si intenderebbe concedere il rinvio di anno in anno, e sino al compimento del trentesimo anno di età, della prestazione del servizio militare per i giovani che risultino unità lavorative attive in seno a famiglie di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti. Riconosciuta la fondatezza delle suddette preoccupazioni, il relatore ricorda peraltro che il disegno di legge (rispetto al quale lo stesso proponente si è posto problemi di costituzionalità) creerebbe quasi una categoria privilegiata rispetto a quelle, ad esempio, degli artigiani, degli operai, degli addetti al commercio e non mancherebbe di avere ripercussioni largamente negative nei confronti del gettito delle chiamate di leva. Concludendo, il senatore Rosa esprime avviso contrario al provvedimento.

Dopo brevi interventi del senatore Pelizzo e Zenti, che concordano con le conclusioni del relatore, prende la parola il Sottosegretario di Stato per la difesa.

L'onorevole Guadalupi, dato atto dell'effettiva esistenza del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione dei campi e dopo essersi soffermato su talune disposizioni recate dal provvedimento, si dice assai dubbioso che esso possa valere a frenare l'esodo dei giovani dal settore dell'agricoltura. Ricordate, quindi, le disposizioni vigenti in tema di licenza per i militari nonchè le particolari provvidenze in favore degli agricoltori alle armi già adottate dal Dicastero della difesa, il rappresentante del Governo conclude sottolineando che le norme proposte aggraverebbero, come è stato in precedenza osservato, l'attuale scarso gettito delle chiamate alle armi per la ferma di leva.

A conclusione, la Commissione dà incarico al relatore di predisporre la relazione in senso contrario per l'Assemblea.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 5 agosto, alle ore 10,30: all'ordine del giorno, in sede deliberante, il seguito della discussione del disegno di legge n. 1404-*B* (concernente il conferimento del rango di generale di Corpo d'armata a taluni generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza) e la discussione del disegno di legge n. 1758 (riguardante la dispensa dal servizio di leva dei giovani del comune di Tuscania impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo di tale comune distrutto dal terremoto).

La seduta termina alle ore 12,45.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1783), d'iniziativa dei deputati Villa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 1ª Commissione).

Il presidente Martinelli ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento, in sede di Sottocommissione per i pareri, era emerso il dubbio, espresso nel parere formulato, che le norme del disegno di legge non avessero soltanto carattere interpretativo, ma fossero tali da comportare un aggravio finanziario, forse di rilevante entità, per il Tesoro; a seguito di tale osservazione, il Presidente della 1ª Commissione, senatore Tesauro, ha richiesto un'ulteriore pronuncia della Commissione finanze e tesoro.

Passando al merito del disegno di legge, il presidente Martinelli osserva che un aspetto particolarmente delicato del problema è dato dalla sperequazione che può crearsi tra i vari dipendenti degli enti pubblici; si deve anche tener conto, afferma l'oratore, che secondo stime ufficiose gli oneri che deriverebbero agli enti locali dall'applicazione del disegno di legge si profilano di non indifferente ammontare. Il presidente Martinelli conclude ricordando che l'estensore del parere, senatore Formica, ha prospettato l'eventualità di una udienza conoscitiva al fine di accertare in modo diretto i dati del problema.

Dopo un intervento del senatore Borsari, il quale si dichiara non favorevole a procedure che dilazionino nel tempo l'esame e l'approvazione definitiva del provvedimento, il senatore Formica osserva che la Sottocommissione pareri si è già espressa e che il suo parere non è stato ancora preso in esame dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Schietroma rileva che nel corso della procedura di approvazione del disegno di legge è emerso il dubbio che i dipendenti degli altri enti pubblici vengano a trovarsi in posizione poziore rispetto agli impiegati dello Stato: è questo un aspetto che non può ormai essere ignorato e che impone — afferma il rappresentante del Governo — di accertare con il massimo scrupolo la reale portata del disegno di legge, al fine di deliberare con giustizia. Rispondendo ad una domanda del senatore Antonino Maccarrone, il sottosegretario Schietroma dichiara che, al momento attuale, l'onere gravante sullo Stato, per quanto riguarda i propri dipendenti si sta rivelando di ammontare superiore a quello originariamente previsto.

Il senatore Masciale si dichiara contrario ad una eventuale udienza conoscitiva, la quale ritarderebbe eccessivamente l'*iter* del provvedimento; ad avviso dell'oratore, inoltre, avendo la Commissione finanze e tesoro già espresso il proprio parere, nulla osta a che la Commissione di merito proceda all'esame del disegno di legge. A quest'ultima affermazione si associano i senatori Efisio Corrias e Ferri.

Dopo interventi dei senatori Antonino Maccarrone e Del Nero, il senatore Formica ritira la proposta di un'udienza conoscitiva.

La Commissione infine, all'unanimità, decide di confermare il parere favorevole già espresso.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernnete aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano » (1834), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il presidente Martinelli, relatore alla Commissione, riferisce ampiamente sul disegno di legge, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore a riferire favorevolmente, con facoltà di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (1835), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Ferri, relatore alla Commissione, riferisce ampiamente sul disegno di

legge, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore a riferire favorevolmente, con facoltà di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Romano chiede che venga stabilito un più intenso ritmo di lavoro che consenta alla Commissione di concludere, prima della sospensione estiva dell'attività del Senato, non solo sul disegno di legge recante norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-*B*), ma anche sul disegno di legge, recentemente trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sulla immissione in ruolo degli insegnanti delle scuole elementari e della scuola materna statale (1822); chiede inoltre che la Commissione riprenda i suoi lavori, con anticipo sulla data di riapertura stabilita per l'Assemblea, ed esamini il disegno di legge concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola (1802) in modo che l'Assemblea stessa, in autunno, possa dare inizio alla propria attività con il provvedimento in parola.

Il presidente Russo si dice convinto della necessità di procedere con la massima tempestività per l'esame degli indicati disegni di legge, nei limiti peraltro, egli osserva, delle compatibilità che gli impegni di lavoro dell'Assemblea plenaria del Senato ovviamente determinano per i lavori di Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia » (1796-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 7ª Commissione).

Sulle modifiche introdotte dalla Camera nel testo dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge in titolo il senatore Baldini propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente.

La norma autorizza la concessione di un contributo per complessivi 500 milioni di lire a favore dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del 1968, per il restauro, la riparazione e la conservazione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale (e non anche per la realizzazione di nuove opere artistiche, come nel testo del Senato); la somma, stando alla nuova formulazione, verrà assegnata, non già in proporzione al numero degli abitanti, secondo il dispositivo del Senato, ma sulla base di un programma predisposto dalle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità, sentito il parere delle amministrazioni locali.

Segue un intervento del presidente Russo: pur consentendo col nuovo testo egli ha delle riserve per il fatto che l'esecuzione delle opere anzidette « possa » e non « debba » — come a suo avviso sarebbe più ragionevole — essere affidata in concessione alle soprintendenze competenti per territorio.

Quindi la Commissione incarica il senatore Baldini di illustrare oralmente alla Commissione di merito le conclusioni favorevoli, con le osservazioni accennate.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante » (822-B), approvato dalla Ca-

mera dei deputati (risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola, già approvato dal Senato, con vari disegni di legge d'iniziativa di deputati);

« **Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere** » **(86)**, d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;

« **Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media** » **(161)**, di iniziativa del senatore Smurra;

« **Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica** » **(162)**, d'iniziativa del senatore Smurra;

« **Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre** » **(165)**, d'iniziativa del senatore Smurra;

« **Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado** » **(183)**, d'iniziativa del senatore Murmura;

« **Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale** » **(237)**, d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;

« **Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado** » **(252)**, d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« **Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado** » **(259)**, di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;

« **Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440** » **(398)**, d'iniziativa del senatore Murmura;

« **Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado** » **(497)**, d'iniziativa dei senatori Papa ed altri;

« **Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado** » **(498)**, d'iniziativa del senatore Dinaro;

« **Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria** » **(508)**, d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri;

« **Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado** » **(551)**, d'iniziativa del senatore Bloise;

« **Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria** » **(557)**, d'iniziativa del senatore Donati;

« **Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale** » **(574)**, d'iniziativa dei senatori Formica ed altri;

« **Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi** » **(595)**, d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« **Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria** » **(684)**, d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;

« **Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado** » **(691)**, d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;

« **Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica** » **(722)**, d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri;

« **Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado** » **(730)**, d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;

« **Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603** » **(731)**, d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;

« **Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456** » **(749)**, d'iniziativa dei deputati Bignardi ed altri; Lettieri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado** » **(849)**, d'inizativa del senatore Dinaro;

« **Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado** » **(1378)**, d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« **Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore** » **(1523)**, d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri;

« **Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, numero 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico** » **(1664)**, d'iniziativa del senatore La Rosa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 822-*B*, di cui il 21 luglio era stato accolto il primo comma.

La Commissione approva senza dibattito, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, il secondo comma, e quindi passa all'esame del terzo comma. Vengono accolti tre emendamenti: il primo, del senatore Castellaccio, è formulato in seguito ad un suggerimento del presidente Russo, e sostituisce un altro emendamento presentato dai senatori Codignola, Bloise e dallo stesso senatore Castellaccio; il secondo è del senatore Spigaroli. Il terzo, formale, è del senatore Codignola.

Il comma è poi accolto nel suo insieme, dopo che hanno interloquito, oltre ai proponenti, i senatori Zaccari, Valeria Bonazzola Ruhl, il relatore Limoni, il sottosegretario Rosati (che sugli emendamenti si rimette alla Commissione) e il presidente Russo.

Secondo la norma, i corsi (che avranno carattere teorico-pratico) e i relativi piani di studio, tenderanno, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la attiva partecipazione degli abilitandi alle esercitazioni di tirocinio, ai seminari e ai gruppi di studio.

Sul quarto comma ha luogo un ampio dibattito; intervengono il senatore Spigaroli, con un proprio emendamento sostitutivo della seconda parte, nonchè i senatori Codignola e Castellaccio (proponenti di un emendamento al predetto emendamento) ed altresì i senatori Romano (che è contrario all'emendamento principale), Piovano, Dinaro, il presidente Russo ed il sottosegretario Rosati; quest'ultimo si rimette alla Commissione, pur formulando riserve sulla necessità delle modifiche suggerite.

Infine gli emendamenti sopra ricordati vengono accolti dalla Commissione che approva poi il comma nel testo modificato. I senatori comunisti si pronunciano in senso contrario.

Al termine dei corsi abilitanti — stabilisce la norma — ciascun candidato sosterrà una apposita prova innanzi ad una commissione che sarà composta dai docenti del corso e dal « coordinatore », e che avrà per presidente un membro esterno di nomina ministeriale. Tale prova sarà rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonchè le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate durante il corso, ed eventualmente nell'insegnamento. Detta prova consisterà nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti, alle esercitazioni svolte durante il corso medesimo ed alle eventuali attività didattiche prestate.

Senza dibattito quindi sono accolti nel testo trasmesso dalla Camera i successivi commi quinto e sesto.

Il settimo comma è invece approvato con modificazioni, dopo alcune precisazioni fornite, dal sottosegretario Rosati, al senatore Piovano in merito alla posizione futura degli attuali insegnanti non di ruolo in possesso di titolo di studio non specifico e dopo che, sulla data di inizio dei primi corsi, un'eventuale proposta di rinvio, ventilata dal senatore Codignola, viene riconosciuta non presentabile per contrasto con le deliberazioni già prese.

Oggetto della accennata modifica è il termine entro cui dovrà provvedersi alla revisione delle classi di abilitazione e di concorso: anzichè entro il 31 agosto 1971, il

relativo decreto dovrà essere emanato non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il senatore Codignola ritira un altro emendamento sullo stesso punto (fissava la data del 31 ottobre) dopo che, su richiesta del Sottosegretario, il senatore Spigaroli ha consentito a ridurre nel senso sopraricordato il termine da lui inizialmente proposto in novanta giorni.

Un altro emendamento al settimo comma, ancora del senatore Spigaroli, viene ritirato dal presentatore dopo inviti in tal senso dei senatori Codignola e Romano; mentre quanto ad un'ulteriore proposta aggiuntiva, presentata in sede di ottavo comma dal senatore Codignola, dopo un breve dibattito cui prendono parte il relatore Limoni e il sottosegretario Rosati, si esprime un consenso di massima convenendosi tuttavia che l'argomento andrà ripreso successivamente, nell'ulteriore corso dell'esame: riguarda gli insegnamenti di carattere strettamente specialistico per i quali non saranno indicate classi di abilitazione (per tali discipline non si dovrà far luogo alla istituzione di posti di ruolo, e l'insegnamento dovrà essere impartito esclusivamente per incarico: ad esse non dovranno quindi essere applicati i disposti del provvedimento in esame).

Senza discussione, viene quindi approvato il comma ottavo, nel testo trasmesso dalla Camera.

Un ampio dibattito ha luogo sul nono comma e su alcune proposte presentate dai senatori Spigaroli e Codignola.

La Commissione accoglie due emendamenti del senatore Spigaroli: il primo riguarda la decorrenza di applicazione della nuova disciplina per il conferimento degli incarichi (su questo punto il senatore Codignola ritira un proprio emendamento) mentre il secondo ha carattere formale.

Quindi il senatore Codignola illustra un altro emendamento (formulando anche una redazione sostitutiva, in via subordinata) sulla determinazione dei vari tipi di abilitazione da considerarsi validi per le diverse specie di incarichi.

La norma è giudicata superflua dal sottosegretario Rosati e dai senatori Carraro e Farneti; quindi il senatore Codignola dichiara di non insistere sull'emendamento in questione e si associa alla proposta, poi avanzata — su suggerimento del Sottosegretario Rosati — dal senatore Spigaroli, tendente alla soppressione dell'ultima parte del comma, che è infine accolta dalla Commissione.

Stando al nuovo testo del comma, poi approvato, a partire dall'anno scolastico 1974-1975, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge n. 282 del 1969, potranno essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra del cui incarico si tratta.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel suo insieme, con una nuova formulazione del primo comma, suggerita dal senatore Carraro.

Si prende in esame l'articolo 2.

Un ampio dibattito ha luogo su due emendamenti sostitutivi del secondo comma, dopo che, accogliendo l'invito del senatore Spigaroli, il senatore Codignola ha consentito a rinviare all'articolo 3 l'esame di un emendamento aggiuntivo, concernente i piani di studio dei corsi abilitanti, presentato da lui stesso e dal senatore Castellaccio.

Il senatore Spigaroli illustra il nuovo testo del secondo comma da lui proposto assieme al senatore De Zan; quindi il senatore Codignola dichiara di associarsi, e conseguentemente di non insistere sulla prima parte del proprio emendamento riguardante la stessa materia; chiede peraltro che la seconda parte di tale emendamento, riguardo ai criteri di partecipazione all'organizzazione dei corsi da parte di coloro che li frequenteranno, venga aggiunta alla fine della norma proposta dal senatore Spigaroli.

Ferme riserve vengono quindi manifestate dal senatore Dinaro sulla ammissibilità di criteri di « cogestione » in fatto di organizzazione dei costi in questione, di cui l'oratore ricorda la natura di esame di Stato.

Intervengono poi, per chiarimenti, precisazioni e repliche, i senatori Codignola, Ca-

stellaccio, Romano, Spigaroli e Ariella Farneti.

Seguono alcune osservazioni del relatore Limoni, che non è contrario all'emendamento del senatore Codignola; mentre l'onorevole Rosati tiene a sottolineare che la collaborazione di cui si tratta concernerà, non già i contenuti programmatici, ma gli aspetti organizzativi e metodologici dei corsi. Suggerisce conseguentemente una diversa formulazione.

L'invito a una revisione del testo proposto è accolto dal senatore Codignola e l'emendamento, riformulato dal proponente, è infine approvato dalla Commissione, che si pronuncia quindi favorevolmente sul secondo comma dell'articolo nel testo risultante dall'unificazione dei due emendamenti.

Secondo la nuova stesura, il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, dopo aver designato nel proprio seno un coordinatore responsabile, dovrà formulare le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attività, tenendo conto di quanto disposto dal precedente articolo 1 e dall'ultimo comma del successivo articolo 3; i partecipanti ai corsi potranno collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.

L'articolo 2 è quindi accolto nel suo insieme, nel testo modificato.

Dichiara voto contrario il senatore Dinaro.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Russo avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 luglio, alle ore 9,30, con l'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12,25.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Vice Presidente
POERIO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Russo e per la marina mercantile Cavezzali.

La seduta ha inizio alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Sammartino sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1779, da lui presentato, concernente provvedimenti per l'accelerazione delle procedure relative alla costruzione di edifici postali.

Il Presidente si riserva di decidere su tale richiesta.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia » (1796-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Il senatore Andò, relatore alla Commissione, dà brevemente ragione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 4-*ter* inserito dal Senato nel decreto-legge; conclude chiedendo alla Commissione di accogliere tali modificazioni.

Dopo brevi interventi del senatore Genco e del sottosegretario Russo, la Commissione dà mandato al senatore Andò di riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione a riferire oralmente.

« Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439: " Modifica della legge 3 luglio 1970, n. 500, concernente la proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli " » (1839), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il senatore Piccolo, chiarendo che la nuova proroga del termine indicato dalla legge n. 500 del 1940 si è resa necessaria, non essendo stato possibile completare nel tempo previsto il testo del nuovo provvedimento istitutivo di un consorzio autonomo per il porto di Napoli: chiede pertanto che la Commissione si esprima favorevolmente sul disegno di legge di conversione.

Il senatore Abenante — dopo avere rilevato che la nuova proroga accordata col decreto-legge costituisce ulteriore testimonianza del disordine amministrativo esistente nel nostro Paese — ribadisce l'urgenza dell'istituzione del Consorzio del porto di Napoli e dichiara che voterà a favore del disegno di legge solo in considerazione delle speciali circostanze che lo hanno determinato.

Dopo un intervento del sottosegretario Russo, la Commissione incarica il senatore Piccolo di riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo che il disegno di legge in esame sia discusso con relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (1835), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

La Commissione esprime parere favorevole sugli articoli 9 e 10 del decreto-legge, concernenti nuovi stanziamenti a favore, rispettivamente, del credito navale e del credito peschereccio.

La seduta termina alle ore 9,40.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
ROSSI DORIA
indi del Vice Presidente
SCARDACCIONE

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Natali e i Sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Venturi e Iozzelli.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Estensione dei benefici per i trattamenti fitosanitari alle coltivazioni di tabacco, previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (641), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione).

Richiamandosi a quanto ebbe a dichiarare nella seduta del 22 ottobre 1970, il relatore alla Commissione, senatore Tanga, sottolinea l'esigenza della continuità dei trattamenti antiparassitari al fine di conseguire risultati utili e propone l'approvazione del disegno di legge, rilevando che esso potrebbe rendere più facile per tante piccole aziende le operazioni di profilassi antiparassitaria.

Il ministro Natali dichiara di non opporsi, pur rilevando che l'estensione dei benefici in questione, data l'ampia e frazionata superficie su cui viene praticata la coltura del tabacco in Italia, potrebbe determinare la polverizzazione dell'intervento dello Stato a danno dei settori produttivi indicati nell'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Senza ulteriore dibattito, l'articolo unico del disegno di legge viene approvato.

« Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (1000), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Ministro dell'agricoltura comunica che il Ministero degli esteri non ha dato riscon-

tro all'eccezione di incompatibilità del disegno di legge con l'articolo 37 del Trattato di Roma, sollevata dalla Commissione CEE. Per conseguenza il Ministero dell'agricoltura, per quanto condivida il contenuto del provvedimento e lo ritenga compatibile con le disposizioni del Trattato di Roma, non può esprimere, avverte l'onorevole Natali, alcun parere fino a quando non sarà posto a conoscenza delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione CEE. Egli chiede quindi il rinvio della discussione.

Prendono la parola il relatore alla Commissione, senatore Tanga, i senatori Marullo e Poerio.

Il senatore Tanga raccomanda di concludere l'*iter* del disegno di legge, che figura nell'agenda della Commissione da lungo tempo, approvandolo nel testo trasmesso dalla Camera.

Il senatore Marullo viceversa concorda con la richiesta di rinvio, in considerazione dei dissensi che il disegno di legge ha sollevato presso talune categorie di operatori del settore.

Infine il senatore Poerio formula numerose critiche al disegno di legge che, a suo avviso, va completamente modificato allo scopo di improntare a princìpi democratici la struttura e la gestione del Consorzio del bergamotto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura » (1838), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Riferisce ampiamente in senso favorevole, il presidente Rossi Doria, il quale sottolinea il carattere anti congiunturale del provvedimento e compie un raffronto critico fra gli stanziamenti del piano verde n. 2 e il decreto-legge, ponendo in evidenza quelli diminuiti o soppressi e quelli accresciuti.

Prendono la parola i senatori Scardaccione, Del Pace, Benedetti e il Ministro dell'agricoltura.

Il senatore Scardaccione sottolinea l'urgenza dell'approvazione, ringraziando il Ministro per aver preso l'iniziativa di predisporre mezzi anticongiunturali con lo strumento del decreto-legge. Auspicando nello stesso tempo stanziamenti ordinari che permettano di continuare adeguatamente i programmi intrapresi, l'oratore si sofferma poi sulla spesa autorizzata per il completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica, giudicandola assai esigua.

Anche il senatore Del Pace auspica un finanziamento globale per il potenziamento dell'agricoltura, lamentando anch'egli l'insufficienza degli stanziamenti previsti per le attività contemplate dall'articolo 20 della legge n. 910 del 1966.

A conclusione del suo intervento, egli auspica che quattro articoli (e precisamente gli articoli 2, 3, 4 e 6) del testo unificato dei disegni di legge nn. 1650, 1655 e 1722 (« Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta ») siano inseriti nel disegno di legge n. 1850 (« Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice »), già approvato dalla Camera, che dovrà essere esaminato domani dalla Commissione. In via subordinata, rileva che tali articoli potrebbero formare oggetto di un provvedimento a sè stante.

Il senatore Benedetti si sofferma sui problemi dell'Istituto per la nutrizione, di cui si tratta nell'articolo 2-*novies* del disegno di legge.

Il Presidente chiede al Ministro di invitare gli ispettori compartimentali e provinciali a prendere contatto con gli assessori regionali affinchè sia avviata nel migliore dei modi e per tempo una migliore conoscenza pratica dei problemi agricoli locali; raccomanda altresì di potenziare scientificamente l'ufficio FEOGA del Ministero, di studiare nuovi sistemi per lo sviluppo per la promozione alimentare sulla base dei modelli francese e tedesco e di favorire una impostazione funzionale dei piani zonali da parte degli Enti di sviluppo.

Conclude il dibattito il Ministro dell'agricoltura, il quale fa rilevare il carattere con-

giunturale del disegno di legge, che ha il fine di garantire l'afflusso di mezzi finanziari al settore agricolo fino al 1972. L'onorevole Natali mette peraltro in evidenza che nel provvedimento sono state inserite talune norme qualificanti, come il blocco delle disdette e le esenzioni fiscali (articoli 5-*bis* e 5-*ter*), le disposizioni dell'articolo 2-*undecies*, che prevede l'intervento delle regioni, le ricerche di mercato (articolo 2-*octies*) e i programmi per le campagne promozionali di prodotti agricoli (articolo 2-*novies*).

La Commissione conferisce infine al presidente Rossi Doria il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 29 luglio, alle ore 9,30, in sede referente per l'esame dei disegni di legge n. 1627, relativo alle indennità di servizio forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, n. 1703, concernente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, e n. 1850, relativo al rifinanziamento delle provvidenze per la proprietà coltivatrice.

La seduta termina alle ore 13,30.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
BANFI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano » (1834), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (1835), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali » (1836), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 10ª Commissione);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno » (1837), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 10ª Commissione).

L'estensore designato, senatore Alessandrini, illustra alla Commissione le norme recate dai provvedimenti in titolo affermando che la loro approvazione è necessaria per contribuire al superamento della delicata situazione economica attuale. Propone pertanto di trasmettere parere favorevole alle Commissioni di merito.

Il senatore Veronesi chiede che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti circa l'adeguatezza dei fondi per il finanziamento delle imprese artigiane.

Il senatore Catellani, pur dichiarando che il Gruppo del Partito socialista nutre notevoli dubbi circa l'adeguatezza delle misure adottate con i provvedimenti in titolo al fine del superamento della congiuntura attuale, preannuncia il voto favorevole alla loro approvazione. Raccomanda quindi, tra l'altro, al Governo di procedere tempestivamente ad una revisione delle procedure del credito agevolato che va ristrutturato ed esteso alle piccole e medie imprese.

Il senatore Piva afferma che il giudizio del Gruppo comunista sui disegni di legge in esame è del tutto negativo; anche in questa occasione si procede da parte del Governo e della maggioranza con palliativi che non ri-

solvono la grave situazione di fondo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. Lamenta quindi la insufficienza della misura in cui è stata stabilita la fiscalizzazione degli oneri sociali, l'inadeguatezza dei fondi a disposizione dell'Artingiancassa e la lentezza delle procedure; preannuncia infine che il suo Gruppo si farà promotore in Aula di emendamenti migliorativi dei disegni di legge in esame.

Dopo un breve intervento del senatore Trabucchi, il senatore Farabegoli lamenta l'insufficienza della fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese artigiane e raccomanda al Governo particolare considerazione per le aziende commerciali di lavorazione degli ortofrutticoli.

Il senatore Filippa si dichiara nettamente contrario ai provvedimenti in titolo, che sono espressione di una maniera disorganica di intervenire nel settore dell'economia.

Il senatore Minnocci, pur facendo presente che è questa la terza volta nel corso della attuale legislatura che il Governo è costretto ad adottare provvedimenti anticongiunturali (ciò indica, a suo avviso, che ci si trova di fronte ad una crisi di fondo del settore industriale italiano), preannuncia il suo voto favorevole ai provvedimenti in titolo.

Dopo un ulteriore breve intervento del senatore Alessandrini, il sottosegretario Biagioni, dopo aver risposto al quesito sollevato dal senatore Veronesi, sottolinea l'importanza dei provvedimenti adottati dal Governo e si dichiara fiducioso circa gli effetti che da essi potranno scaturire. Infine la Commissione, a maggioranza, autorizza il senatore Alessandrini a trasmettere alle Commissioni di merito parere favorevole sui provvedimenti, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO BIAGIONI SULLA SITUAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il sottosegretario Biagioni, riferendosi alla richiesta di notizie formulata dalla Commissione nella seduta del 14 luglio, fornisce chiarimenti circa le ragioni delle recenti agitazioni del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in merito al provvedimento relativo al riordinamento degli enti camerali.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582), d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri; Storchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo brevi interventi del presidente Banfi e dei senatori Veronesi, Simone Gatto, Picardo e Trabucchi, il relatore alla Commissione, senatore Minnocci, propone di interrompere l'esame delle disposizioni del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 21 luglio, e di invertire l'ordine del giorno per passare immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 1739, riguardante le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei che figura al secondo punto dell'ordine del giorno odierno dei lavori di Commissione. L'oratore precisa che se tale proposta verrà accolta, e se il disegno di legge n. 1739 sarà approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, egli proporrà, in sede di discussione del disegno di legge n. 1582, un emendamento aggiuntivo all'ultimo articolo del testo predisposto dalla Sottocommissione, con il quale si preveda l'abrogazione di ogni altra disposizione legislativa successiva attinente alla materia delle cave e delle torbiere. Dopo essersi soffermato sul problema delle conseguenze che il disegno di legge n. 1739 può causare sul livello dell'occupazione operaia, il senatore Minnocci ribadisce l'urgenza di approvare le norme particolari relative ai Colli Euganei e chiede che la sua proposta venga messa ai voti.

Il presidente Banfi invita il senatore Minnocci a soprassedere per il momento alla sua richiesta, sulla quale la Commissione potrà pronunciarsi quando si giungerà all'esame dell'ultimo comma del testo proposto dalla Sottocommissione per il disegno di legge in titolo. Dopo che il senatore Minnocci ha di-

chiarato di aderire all'invito rivoltogli dal Presidente, la Commissione riprende l'esame delle singole disposizioni del disegno di legge n. 1582, sospeso nella seduta del 21 luglio.

All'articolo 2 vengono presentati emendamenti dai senatori Trabucchi, Simone Gatto e dal presidente Banfi. Sulle proposte si apre un ampio dibattito al quale partecipano il presidente Banfi, il sottosegretario Biagioni, il relatore Minnocci ed i senatori Trabucchi, Simone Gatto, Noè, Fusi e Pegoraro. Infine, il senatore Simone Gatto dichiara di ritirare l'emendamento da lui presentato al secondo comma dell'articolo. Analoga dichiarazione viene compiuta dal senatore Trabucchi per gli emendamenti da lui suggeriti allo stesso secondo comma ed al quarto comma dell'articolo.

La Commissione approva quindi un emendamento, proposto dallo stesso senatore Trabucchi, tendente ad aggiungere, al quarto comma dell'articolo, dopo le parole: « alla prestazione di adeguate garanzie », le altre: « tenuto conto anche della capacità economica dei singoli richiedenti ».

Su proposta del presidente Banfi viene altresì accolto un emendamento tendente ad aggiungere, al quinto comma dell'articolo 2, dopo le parole: « non dia ad essa sufficiente sviluppo », le altre: « oppure contravvenga alle norme relative alla coltivazione ».

Dietro suggerimento del senatore Trabucchi la Commissione decide quindi di separare gli ultimi tre commi dell'articolo 2 per farne un articolo a sè stante. Le disposizione recate dall'articolo 2 del testo approvato dalla Sottocomissione (che figureranno sotto due distinti articoli) vengono quindi approvate nel loro complesso con le sopra menzionate modificazioni.

Il senatore Trabucchi dichiara quindi di ritirare l'emendamento da lui presentato all'articolo 3 del testo della Sottocommissione, che viene approvato senza modificazioni.

Anche l'articolo 3-*bis* del sopra menzionato testo è approvato dalla Cammissione.

Il senatore Trabucchi propone quindi di aggiungere, dopo l'articolo 3-*bis*, un articolo 3-*ter*. Sulla proposta si apre un ampio dibattito al quale prendono parte, oltre al senatore Trabucchi, il presidente Banfi, il relatore Minnocci, il sottosegretario Biagioni ed i senatori Noè, Fusi, Veronesi, e Colleoni. Infine il senatore Trabucchi dichiara di ritirare l'emendamento. Analoga dichiarazione il senatore Trabucchi compie circa l'emendamento da lui suggerito, al fine di aggiungere un articolo 3-*quater*.

Prima di passare all'esame dell'articolo 4 del testo della Sottocommissione, il presidente Banfi chiede al senatore Minnocci se egli insiste nella sua proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata all'inizio del dibattito. Il senatore Minnocci osserva che, nella fiducia di poter rapidamente approvare ambedue i provvedimenti, gli sembra più opportuno a questo punto limitarsi a proporre l'emendamento già preannunciato al secondo comma dell'articolo 4. Dopo brevi interventi del senatore Pegoraro e del presidente Banfi, il sottosegretario Biagioni suggerisce una diversa formulazione dell'emendamento presentato dal relatore e propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 con il seguente: « Sono soppressi l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonchè ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale ». La proposta del rappresentante del Governo, messa ai voti, è accolta dalla Commissione.

Il senatore Trabucchi propone quindi l'aggiunta di un nuovo articolo 4-*bis*. Sulla proposta prendono la parola, oltre al senatore Trabucchi, il presidente Banfi, il relatore Minnocci ed il sottosegretario Biagioni, i quali, pur dichiarandosi sostanzialmente favorevoli, suggeriscono una diversa formulazione della norma proposta. La Commissione decide infine di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta di domani, per consentire la predisposizione di una più adeguata formulazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Trabucchi.

La seduta termina alle ore 13.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mancini annuncia di aver convocato per domani alle ore 11 e alle ore 17 la Sottocommissione permanente per i disegni di legge relativi a Casse di previdenza, per l'esame preliminare del disegno di legge: « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (1787).

Dopo aver avvertito che la Sottocommissione si riunirà ancora martedì 3 agosto, alle ore 17, per concludere l'esame preliminare, il presidente Mancini comunica che la discussione dello stesso provvedimento sarà iniziata dalla Commissione giovedì 5 agosto.

Il sottosegretario De Marzi comunica quindi che il ministro Donat-Cattin, attualmente ancora impegnato in riunioni connesse con le recenti agitazioni sindacali dei braccianti agricoli, farà le previste comunicazioni sui problemi del collocamento della manodopera agricola mercoledì 4 agosto.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno » (1837), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il senatore Ricci, relatore alla Commissione, riferisce sul decreto-legge (che proroga lo sgravio degli oneri sociali disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, e ne eleva l'ammontare) e sulla modificazione apportata al testo del decreto dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo aver illustrato il meccanismo di applicazione del beneficio e dato cenno del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, l'oratore propone di accogliere il disegno di legge senza modifiche.

Nella discussione che segue intervengono i senatori Brambilla, Vignolo e Vignola, il presidente Mancini, il sottosegretario De Marzi e il senatore Fermariello, il quale ultimo ravvisa l'opportunità di una semplificazione del sistema di applicazione dello sgravio e di una maggiore garanzia per la copertura da parte dello Stato degli oneri derivanti alla gestione dell'INPS.

Dopo una breve replica del senatore Ricci e dopo che il senatore Alessandrini ha comunicato, per delega della 9ª Commissione, il parere favorevole con osservazioni della stessa sul provvedimento, si passa all'esame dell'articolo unico.

Il senatore Vignola presenta un emendamento aggiuntivo che sostituisce il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 del testo da convertire con i seguenti: « A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, è esteso, con le ulteriori modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, alle aziende commerciali e turistiche del Mezzogiorno.

In relazione al disposto dei commi precedenti l'apporto dello Stato in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, gestita dall'INPS, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato negli anni 1971 e 1972 rispettivamente di lire 36 miliardi e di lire 60 miliardi; di pari somma è elevato l'importo dei certificati speciali di credito che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni indicati a copertura della

spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge anzidetto.

Lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1968, n. 1089, con le modificazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche, è prorogato, con le procedure e le modalità di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980 ».

Successivamente, su invito del presidente Mancini, che fa presente l'esigenza di acquisire il parere della Commissione finanze e tesoro, il senatore Vignola ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione conferisce infine al senatore Ricci l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, autorizzandolo altresì a chiedere di effettuare la relazione orale.

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali** » (1836), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

In assenza del senatore Torelli, designato relatore alla Commissione, il senatore Ricci riferisce sul decreto-legge da convertire, ponendone in rilievo gli intenti congiunturali in una fase caratterizzata da un notevole ristagno degli investimenti e della produzione industriale, in conseguenza anche dello squilibrio interno tra costi e ricavi delle imprese.

Illustrate quindi le modifiche apportate al testo del decreto dall'altro ramo del Parlamento, che si è fatto carico della particolare crisi del settore tessile prevedendo per lo stesso una differenziata agevolazione, l'oratore ricorda che la Commissione finanze e tesoro si è espressa in senso favorevole sul disegno di legge di conversione.

Dopo che il senatore Alessandrini ha comunicato infine il parere favorevole della 9ª Commissione, è dato incarico al senatore Ricci di riferire favorevolmente all'Assemblea, con autorizzazione a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
OLIVA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Oliva informa la Commissione di avere interpellato le Presidenze dei due rami del Parlamento circa la possibilità di svolgere udienze formali con i presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali su taluni problemi emersi nel corso dell'attività della Commissione. In attesa di conoscere la risposta dei due Presidenti, invita i componenti la Commissione ad esprimere suggerimenti sui punti (deleghe di funzioni, settori organici di materie, poteri di indirizzo e coordinamento) che a loro avviso dovrebbero formare oggetto dei predetti incontri.

Dopo brevi interventi del senatore Antonino Maccarrone (che concorda con il Presidente sull'opportunità di tali incontri, suggerendo che alle regioni si chieda anche una valutazione complessiva degli schemi di decreti con riguardo alla connessione tra riordini e trasferimenti) e dei deputati Cardia (che ritiene utile un confronto con le regioni sui criteri seguiti nell'esame degli schemi) e Galloni (che sottolinea la maggiore utilità di contatti informali), il presidente Oliva rileva l'esigenza che l'incontro con le regioni assuma la dignità di un contatto formale (come richiesto da queste ultime) ed

invita i membri della Commissione a far pervenire i propri suggerimenti per la formulazione di un questionario da utilizzare per gli incontri, che avranno comunque luogo non prima della metà di settembre.

Il Presidente dà infine comunicazione di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna un promemoria relativo ad un incontro svoltosi sui problemi di interesse della Commissione.

Annuncia altresì di avere designato l'onorevole Fracanzani quale estensore del parere sullo schema relativo all'istruzione artigiana e professionale.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE «CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE»

(Seguito e rinvio).

La Commissione prende in esame lo schema di parere rielaborato dal deputato Di Primio definendo il proprio orientamento sulla parte relativa alle circoscrizioni comunali.

Per quanto attiene la parte relativa alla polizia locale urbana e rurale definisce il proprio orientamento anche in relazione ai controlli dei regolamenti comunali ed al loro invio al Governo, dopo un dibattito al quale partecipano i deputati Caruso, Biondi, i senatori Maccarrone Antonino ed Arnone, il relatore Di Primio, il sottosegretario Pucci ed il senatore Oliva.

La Commissione dibatte quindi il problema della interpretazione da dare alle funzioni di polizia amministrativa di interesse locale.

Intervengono il relatore Di Primio (ribadendo che in una prospettiva autonomistica occorre trasferire alle Regioni anche le funzioni di polizia amministrativa di interesse locale inglobate nel testo unico di pubblica sicurezza); Caruso (riferendosi in particolare all'esigenza di restituire agli Enti locali le attribuzioni avocate dallo Stato); i senatori Del Nero (sottolineando la stretta connessione delle funzioni di polizia amministrativa con la più generale attività di prevenzione); Maccarrone Antonino (ribadendo la esigenza di trasferire tutte le attribuzioni rientranti, ai sensi della normativa vigente, nella polizia locale urbana e rurale), ed il presidente Oliva; egli ritiene che, mentre nell'esame degli schemi relativi al trasferimento delle funzioni amministrative statali in ciascuna delle altre materie attribuite dall'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa delle Regioni dovrà essere considerato caso per caso anche il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa attinenti a ciascuna di dette materie, in occasione dello schema relativo alla polizia locale urbana e rurale si può valutare la possibilità di ricondurre in questa sede anche quelle funzioni di interesse strettamente locale che nel progresso dei tempi sono state attribuite ad uffici di pubblica sicurezza.

Invita pertanto il sottosegretario Pucci a formulare talune proposte in ordine a funzioni, attualmente esercitate da quest'ultimi uffici, che potrebbero essere trasferite alle regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 29 luglio 1971, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*).

2. ZUCCALA' ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 29 luglio 1971, ore 9,30 e 17,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

2. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

4. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

5. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

6. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 82).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 93).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanzieri: esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 43).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc.* XV, n. 43).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 73).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 83).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia ve-

scovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

7. Deputato PALMIOTTI. — Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (1786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi (881-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

9. Deputati LAFORGIA ed altri. — Modifica al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (1793) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. PELLA ed altri. — Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (1804).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 29 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-*B*) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri*).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

4. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

5. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

6. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

7. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

8. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

9. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

10. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (398).

11. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

12. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

13. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

14. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

15. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

16. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

17. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

18. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

19. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

20. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

21. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

22. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

23. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

24. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

25. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

26. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

27. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

7. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole

e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non vedenti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente
(Agricoltura e foreste)

Giovedì 29 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. MAZZOLI e BALDINI. — Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato (1627).

2. BARTOLOMEI ed altri. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (1703).

3. Disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 29 luglio 1971, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FRACANZANI ed altri; STORCHI ed altri. — Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati ROMANATO ed altri. — Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. SEGNANA ed altri. — Norme sulla disciplina delle aziende esercenti la produzione e la vendita al minuto di generi della panificazione (1412).

2. ABENANTE ed altri. — Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione (257).

10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 29 luglio 1971, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istitu-

zione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (171).

GENCO ed altri. — Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti (1288).

Commissione speciale per i problemi ecologici

Giovedì 29 luglio 1971, ore 17,30

Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15